



CONFINDUSTRIA

INAIL - Riduzione del premio per prevenzione – Modello OT23 per il 2025 (interventi del 2024)



29 aprile 2024

L'Inail ha aggiornato il meccanismo per la riduzione del premio legata ad azioni migliorative di prevenzione (cd **Modello OT23**).

Con la revisione delle tariffe dei premi (decreto interministeriale 27 febbraio 2019) sono state aggiornate le modalità di applicazione della tariffa (cd MAT), che, all'articolo 23, prevedono la riduzione del tasso medio per prevenzione.

Ricordiamo che la riduzione del tasso medio di tariffa è inversamente proporzionale al numero di lavoratori/anno del triennio della PAT (posizione assicurativa territoriale), secondo i principi comunitari degli interventi in materia di sicurezza.

L'attuale misura della riduzione è la seguente:

Lavoratori-anno del triennio della PAT (Npat)	Riduzione
Fino a 10	28%
Da 10,01 a 50	18%
Da 50,01 a 200	10%
Oltre 200	5%

La modifica del modello è stata preceduta da un confronto con le parti sociali. Confindustria aveva chiesto, tra l'altro, alcune semplificazioni al fine di un maggior accesso allo strumento: minore variabilità del modello in modo che gli interventi premiati fossero oggettivamente prevedibili da parte delle aziende; previsione di interventi di natura pluriennale; semplificazione del punteggio per l'accesso. Aveva anche chiesto di chiarire meglio il concetto di regolarità nel rispetto della normativa su salute e sicurezza. Come si vedrà, si tratta di richieste accolte nel documento.



Lo scorso 18 aprile, l'Inail ha pubblicato tre documenti: l'istruzione operativa del 18 aprile 2024; il modello di domanda; la guida alla compilazione della domanda.

In particolare, nel primo sono descritte le principali innovazioni:

- **modalità di accesso** al beneficio: sono ora previste due previste tipologie (non più caratterizzate da un punteggio ma dalle lettere A e B) e, **per accedere al beneficio l'azienda deve attuare un intervento di tipo A oppure due interventi di tipo B.**
- **interventi pluriennali:** sono stati previsti 10 interventi la cui attuazione consente di accedere alla riduzione del tasso medio per prevenzione per due o tre anni (a seconda della valenza prevenzionale dell'intervento), **fermo restando la presentazione ogni anno di apposita domanda** (si tratta degli interventi A-1.3, A-1.4, A-3.2, A-3.6, A-3.7, C-1.2, C-2.1, F-4, F-6, F-7)
- **nuovi interventi:** il modello prevede 18 nuovi interventi; è stato, inoltre, rivisto il meccanismo di rilevazione dei mancati infortuni (E10)
- **promozione della salute:** sono stati rafforzati gli interventi che prevedono un insieme di politiche, programmi e pratiche che integrano la prevenzione dai rischi per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ((C-4.1, C-5.1, C-5.2, C-5.4)
- **razionalizzazione:** alcuni interventi previsti nel precedente modello OT23 sono stati semplificati e ricondotti ad un unico intervento.

Restano confermate le **condizioni per accedere al beneficio**. A questo riguardo, la Guida alla compilazione della domanda formula alcune precisazioni.

La verifica della **regolarità contributiva e assicurativa** è effettuata tramite il DURC online e deve comprendere i premi di autoliquidazione dell'anno in corso alla data di presentazione della domanda.

La **regolarità rispetto alle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro** consiste nella assenza di violazioni accertate dagli organismi di vigilanza (quindi, **l'autocertificazione non è relativa ad una regolarità teorica ma concretamente riferita all'assenza di provvedimenti sanzionatori**) e, in assenza di una banca dati, potrà essere verificata dall'Inail presso gli organismi di vigilanza. Resta, quindi, confermato che per regolarità s'intende l'assenza di violazioni debitamente accertate dagli organismi di vigilanza.

Il **requisito sostanziale** è, ovviamente, aver realizzato l'intervento indicato nel modello di domanda.

Alcune modifiche rilevanti.

Nel nuovo Modello sono presenti alcuni interventi afferenti alla promozione della salute.

In particolare:

- **Intervento C -5.4:** *"l'azienda ha attuato un protocollo per la promozione della salute negli ambienti di lavoro con l'applicazione delle buone pratiche definite dal Ministero della Salute in base al Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2020-2025 e declinate nei Piani Regionali della Prevenzione (PRP) 2020-2025"*.



L'intervento si ritiene realizzato se l'azienda, all'interno del protocollo, ha attuato almeno il Programma Predefinito PP3 previsto dai PRP quali progetti di screening per le malattie metaboliche e progetti di prevenzione/abbandono dell'abitudine tabagica.

I documenti probanti sono il Protocollo attuato dall'azienda e attestato di riconoscimento di "luogo di lavoro che promuove la salute" rilasciato dalle Agenzie di Tutela della Salute (ATS), ove presenti, o dall'Azienda USL territorialmente competenti valido nell'anno 2024.

- **Intervento C-5.1:** *"l'azienda ha attuato un accordo/protocollo con una struttura sanitaria per un'attività di prevenzione dell'insorgenza di malattie cardiovascolari e/o di tumori nei lavoratori"*.

L'intervento si intende realizzato se l'azienda ha stipulato e attuato un accordo/protocollo con una struttura sanitaria, con lo scopo primario di ridurre l'insorgenza delle malattie cardiovascolari e/o dei tumori, che preveda *almeno due* tra le seguenti iniziative:

- a. uno screening di valutazione del rischio cardiovascolare e/o oncologico in relazione al proprio stile di vita
- b. prestazioni specialistiche e diagnostico-terapeutiche finalizzate alla prevenzione primaria e secondaria
- c. attività di informazione ed educazione sanitaria sui corretti stili di vita svolta da personale afferente a una delle seguenti professioni sanitarie: medico chirurgo, infermiere, dietista, biologo, assistente sanitario, tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
- d. consulenza dietologica per gruppi e individuale (casi selezionati)
- e. esami diagnostici per la valutazione delle condizioni generali di salute e della situazione cardiologica (ecocardiogramma, test ergometrico, 21 Holter ECG delle 24 ore e Holter pressorio delle 24 ore, esami ematologici specifici, ecc.) o monitoraggio del sistema respiratorio e cardiovascolare
- f. esami diagnostici volti a individuare formazioni pretumorali o tumori allo stadio iniziale (mammografia, epiluminescenza, sangue occulto nelle feci ecc.).

La documentazione ritenuta probante è rappresentata dall'accordo/protocollo stipulato con la struttura sanitaria e dalle prove documentali della sua attuazione nell'anno 2024 e della qualifica del personale sanitario coinvolto.

L'esperienza pregressa

L'oscillazione del premio per prevenzione comporta una riduzione complessiva dei premi per circa **150-160 milioni di €** ed è stata mediamente applicata da circa 28.000 aziende (nel 2023 le domande accolte relative ad imprese industriali sono state 22.616, su un totale di 35.822 domande accolte).



Dal quadro sotto riportato si evince come lo strumento della oscillazione vada, per la gran parte, beneficio delle aziende del settore Industria.

Settore	Anno 2021			Anno 2022			Anno 2023		
	Domande pervenute	Domande accolte	Domande Respinte + Revocate	Domande pervenute	Domande accolte	Domande Respinte + Revocate	Domande pervenute	Domande accolte	Domande Respinte + Revocate (*)
Industria	21.199	19.915	1.284	22.724	21.573	1.151	23.629	22.616	1.013
Artigianato	5.175	4.692	483	5.222	4.745	477	4.948	4.563	385
Terziario	7.526	6.971	555	8.459	7.878	581	8.825	8.234	591
Altri	404	356	48	424	404	20	429	409	20
Totale	34.304	31.934	2.370	36.829	34.600	2.229	37.831	35.822	2.009

Coerentemente, come si rileva dalla tabella seguente, la maggior parte del beneficio in termini di minor premio è riconosciuto alle imprese del settore industria.

Settore d'attività	Tipo oscillazione	2021			2022		
		Numero P.A.T.	Retribuzioni erogate (€)	Minor premio (€)	Numero P.A.T.	Retribuzioni erogate (€)	Minor premio (€)
Industria	-5	5.826	45.544.898.969	51.699.355	5.989	48.928.464.368	55.160.092
Artigianato	-5	4	9.555.395	16.632	7	12.058.194	25.981
Terziario	-5	1.840	16.718.426.618	10.286.384	1.842	18.271.694.076	11.077.449
Altri	-5	275	15.531.850.113	6.937.178	263	16.517.987.905	7.265.349
Totale Oscillazione 5%		7.945	77.804.731.095	68.939.549	8.101	83.730.204.543	73.528.872
Industria	-10	10.651	9.733.295.535	36.167.386	11.083	10.914.426.465	40.771.283
Artigianato	-10	261	147.233.133	736.643	229	132.496.513	686.577
Terziario	-10	3.103	2.776.980.414	3.761.418	3.207	3.061.599.793	4.128.099
Altri	-10	159	134.321.968	193.045	162	152.067.387	208.510
Totale Oscillazione 10%		14.174	12.791.831.050	40.858.493	14.681	14.260.590.158	45.794.469
Industria	-18	12.156	3.204.900.368	24.284.492	12.653	3.617.820.328	28.205.027
Artigianato	-18	3.454	720.556.807	6.797.594	3.317	737.639.016	7.082.391
Terziario	-18	4.528	1.102.327.130	2.525.531	4.657	1.207.590.544	2.650.903
Altri	-18	154	32.188.237	80.329	140	31.498.291	75.504
Totale Oscillazione 18%		20.292	5.059.972.542	33.687.945	20.767	5.594.548.180	38.013.825
Industria	-28	5.591	378.542.621	4.228.634	5.907	403.264.180	4.713.065
Artigianato	-28	2.230	110.628.716	1.653.429	2.173	120.362.059	1.857.459
Terziario	-28	2.919	186.007.868	739.326	3.212	211.055.834	734.006
Altri	-28	102	4.029.381	13.587	112	4.035.047	13.367
Totale Oscillazione 28%		10.842	679.208.587	6.634.976	11.404	738.717.120	7.317.897
Totale		53.253	96.335.743.273	150.120.964	54.953	104.324.060.001	164.655.063

